

Regolamento
concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario¹
 del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
 viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;
 viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Principio

Art. 1² ¹Per l'istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

²Le tasse dovute per l'istruzione delle pratiche di concessione di un'autorizzazione vanno anticipate dall'istante; l'esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.³

Operatori sanitari

Art. 2

- | | |
|--|--|
| a) autorizzazione per l'applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan) | fr. 1'300.– |
| b) libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) | da fr. 600.– a fr. 1'200.– |
| c) libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) | da fr. 400.– a fr. 600.– |
| d) esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) | da fr. 200.– a fr. 400.– |
| e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) ⁴ | da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie |
| f) autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan) | da fr. 200.– a fr. 400.– |
| g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili | da fr. 200.– fino all'importo per una nuova autorizzazione |
| h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico ⁵ | fino a fr. 9'000.– |
| i) sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed) | fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie |
| l) revoca di un'autorizzazione per motivi amministrativi | fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie |

¹ Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.

² Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

³ Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

⁴ Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

⁵ Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.

- m) ...⁶
- n) autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato⁷ da fr. 200.- a fr. 400.-

Strutture e servizi sanitari

Art. 3

- a) autorizzazione d'esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)⁸ fino a fr. 2'000.-
+ le spese per collaudi e ispezioni
- b) autorizzazione d'esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d'analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan)⁹ fino a fr. 2'000.-
+ le spese per collaudi e ispezioni
- c) autorizzazione d'esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche¹⁰ fino a fr. 2'000.-
+ le spese per collaudi e ispezioni
- d) autorizzazione d'esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni¹¹ fino a fr. 2'000.-
+ le spese per collaudi e ispezioni
- e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.-
fino all'importo per una nuova autorizzazione
+ le spese per collaudi e ispezioni fino a fr. 500.-
- f) revoca di un'autorizzazione per motivi amministrativi le spese effettive
- g) collaudi le spese effettive
- h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l'adozione di provvedimenti le spese effettive
- i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive
- l) ...¹²

Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

Art. 4

- a) abitabilità e agibilità di stabili d'uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) le spese effettive
- b) collaudi le spese effettive
- c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l'adozione di provvedimenti le spese effettive
- d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive
- e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.-

Medicamenti e dispositivi medici

Art. 5

- a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.- a fr. 5'000.-
- b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive

Polizia mortuaria

Art. 5a¹³

- a) autorizzazione d'esercizio per aziende di pompe funebri fr. 600.-

⁶ Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

⁷ Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.

⁸ Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

⁹ Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

¹⁰ Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.

¹¹ Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.

¹² Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

¹³ Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

b)	rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili	da fr. 200.– fino all'importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni
c)	nulla osta all'esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni	fr. 400.–
d)	revoca di un'autorizzazione	fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie
e)	autorizzazione per l'esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura ¹⁴	fr. 200. –
f)	autorizzazione per il trasporto di salme ¹⁵	fr. 50.– per l'autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l'autorizzazione cantonale

Fotocopie e lavori di cancelleria

Art. 6

- a) fotocopie
- fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall'11. pagina
- b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.)
- da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all'autorità

Disposizioni abrogative

Art. 7 Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Pubblicato nel BU 2008, 720.

¹⁴ Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

¹⁵ Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.